

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Cesare San Mauro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE C.J. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.3 NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore C.J. la sanzione della squalifica di anni 2.

2) DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE S. M. PER VIOLAZIONE ART. 2.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore S. M. la sanzione della squalifica di anni 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.

3) RICORSO A.S.D. PIANTA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. SBARAGLI ANDREA IN PROPRIO FAVORE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Pianta di Forlì. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO SIG. MARTORELLI GIOCONDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:

- **SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2;**
- **AMMENDA DI €20.000,00,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 E 4; DELL'ART. 12, COMMA 1 E 2, NONCHÉ ART. 15, COMMA 2 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Martorelli Giocondo, infligge la sanzione della sospensione nei limiti temporali del presofferto alla data odierna e l'ammenda di €7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO SIG. CORVINO ROMUALDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:

- **SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2;**
- **AMMENDA DI €20.000,00,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 14, COMMA 2; NONCHÉ ART. 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Corvino Romualdo e per l'effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CALC. CARCURO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €6.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Carcuro Davide e per l'effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO CALC. LATTANZIO RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI PUBBLICATO SUL C.U. DEL 4.1.2007 N. 50 (NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 5.2.2013)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Lattanzio Riccardo e per l'effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO F.C. PARMA S.P.A. AVVERSO IL RIPRISTINO DEL VINCOLO DEL CALC. MARQUES MARTINES JOSÈ FERNANDO IN PROPRIO FAVORE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Parma S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete